

## IRPEF

IRPEF-Credito d'imposta-Rimborso richiesto successivamente al termine ex art.94 TUIR/1986-Legittimità.

*Sent. n. 74 del 2/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Lomazzi- Sicogen srl/Ag. Entrate Roma 1.*

La sussistenza del credito d'imposta non contestato a suo tempo dall'ufficio non limita il diritto a richiedere il rimborso successivamente, anche se l'art.94 del TUIR/1986 stabiliva che il contribuente, a sua scelta, poteva computare l'eccedenza in diminuzione al periodo successivo o di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, essendo questo termine ordinatorio.

Rif. Normativi:TUIR/1986,art.94.

IRPEF-Versamenti diretti-Rimborso-Decadenza- Nuovo termine di 48 mesi ex L. n.133/1999-Ha natura interpretativa-Retroattività-Legittimità.

*Sent. n. 12 del 3/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-Fanti/Ag. Entrate Roma Rieti.*

Il termine di decadenza di 48 mesi introdotto con l'art.1 della L.n.133/1999 si applica anche alle situazioni pregresse essendo tale norma di natura interpretativa e come tale ha efficacia retroattiva per tutti i rapporti pendenti.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973,art38;L. n.133/1999,art.1.

NOTA

Invece, la Suprema Corte con la recente sentenza n.1918/2007, confermando la sentenza n.16722/2005, ha statuito che la proponibilità dell'azione per il rimborso del credito d'imposta e' regolata, in conformità ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, dalla norma sulla decadenza vigente alla data in cui fu presentata la domanda di

rimborso, o da quella entrata in vigore durante il decorso del termine originario.

La norma dell'art. 1, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133, che amplifica il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, entrata in vigore allorché il termine originario, come nel caso di specie, era già spirato, non vale dunque a prolungarlo, così da evitare la decadenza, non essendo dotata, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva.

**IRPEF-Società in liquidazione coatta amministrativa-Ritenute d'acconto-Rimborso-Esclusione-Diritto-Solo a bilancio finale.**

**Sent. n. 112 del 8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente De Santis-Relatore Sile- Assic. E Riassic. Spa in liquid./Ag. Entrate Roma 1.**

I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi dei conti correnti anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per cui è legittimo il rifiuto dell'ufficio a restituirle, sorgendo tale diritto solo in base alle risultanze del bilancio finale.

Rif. Normativi: DPR n.600/1973, art.26

NOTA

E' conforme alla sentenza massimata n.18/3/2005 di questa regionale e a Cass. n.12433/2004, n.14127/2001, n.13154/1995

Pertanto, e' legittimo il rifiuto dell'amministrazione finanziaria a restituire al commissario liquidatore l'importo della ritenuta d'acconto legittimamente operata da un istituto di credito sugli interessi attivi maturati su somme depositate presso l'istituto stesso da una società successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Resta irrilevante il fatto che nel caso di liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell'imposta

avviene alla chiusura della procedura concorsuale e non sulla base di una dichiarazione annuale dei redditi.

IRPEF-Accoglimento ricorso per imposta IVA-Illegittimità per IRPEF-Esclusione.

Sent. n.98 del 12/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Belloni-Foldes/Ag.Entrate Roma 1.

Non vi è alcuna norma che sancisca o che rilevi uno stretto legame tra gli accertamenti a carico dello stesso soggetto, ma riguardanti imposte diverse, per cui l'accoglimento del ricorso ai fini IVA dovrebbe comportare l'illegittimità degli accertamenti IRPEF ed ILOR.

IRPEF-Accertamento con riferimento ad altro tributo (Valore avviamento per Registro)-Carattere vincolante per l'A.F.- Sussiste.

Sent. n. 199 del 25/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Rosano-Mirabella/Ag. Entrate Roma 5.

In tema d'accertamento ai fini IRPEF, il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria.

Tale accertamento *per relationem* deve essere considerato legittimamente effettuato e non ne può essere invocata la carenza di motivazione.

Rif. Normativi: L. n. 212/2000, art. 7.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 4117/2002.

NOTA

Con la sentenza della Cassazione n. 4117/2002 in tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro, assume carattere vincolante per l'amministrazione finanziaria.

Con la sentenza n.792/2003 il valore dei fatti economici accertato dall'Amministrazione finanziaria a fini applicativi di una imposta (nella specie IRPEF) vincola la stessa Amministrazione anche nell'ambito applicativo di altri tributi (nel caso: IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscono differenti criteri di valutazione.

Ciò vale - anche in difetto di una espressa previsione legislativa - come applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, di legalità, di imparzialità amministrativa e di capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 della Costituzione.

**IRPEF-Dichiarazione dei redditi non presentata da intermediario-Responsabilità della contribuente-Non esclusa.**

**Sent. n. 22 del 7/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone- Ag. Entrate Rieti/Cecere.**

Il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario non esclude la responsabilità della contribuente nel caso di mancata produzione all'Agenzia delle entrate nei termini di legge, in quanto il rapporto tra i due è problematica estranea al mancato riconoscimento del credito da parte del Fisco a causa dell'omessa dichiarazione.

Rif. Normativi; DPR DPR n.322/1998 modificato da n.435/2001.

Prassi: CM n.6/E del 25/1/2002.

**IRPEF-Omessa dichiarazione imputabile al consulente contabile-Sanzioni-Querela di falso-Non sufficiente-Solo giudizio finale.**

**Sent. n. 316 del 29/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone-Ag. Entrate Roma 7/Masone.**

Ai fini del regime sanzionatorio non rileva la querela di parte contro il comportamento fraudolento del commercialista prodotta in atti, in quanto non supportata dall'esito

dell'eventuale giudizio penale instauratosi (è da ritenere possibile che la querela sia stata archiviata).

#### NOTA

Con le sentenze in esame i giudici della regionale si sono espressi su un tema quanto mai delicato, ossia l'addebitabilità diretta in capo al professionista incaricato delle violazioni derivanti dall'omissione della dichiarazione e dal mancato versamento delle relative imposte.

Si tratta di due sentenze che a fronte di una responsabilità, anche penale, del consulente contabile affermano nella sostanza la legittimità dell'accertamento e delle sanzioni irrogate nei confronti del contribuente.

La tutela disposta a favore del contribuente espressa in alcune norme (DLgs n. 472/1997, Part. 6, comma 3; Part. 1 della legge n. 423/1995), si dimostra molto condizionata:

- l'autore della violazione deve essere un professionista iscritto in un Albo;

- la condotta del professionista deve dare adito ad un illecito penalmente rilevante;

- il fatto illecito deve essere stato denunciato agli organi competenti;

- deve essere pagata l'imposta ancora dovuta;

- il soggetto truffato è tenuto alla dimostrazione della provvista di fondi effettuata al professionista per il pagamento delle imposte (mai avvenuto ovvero avvenuto in misura parziale).

La Suprema Corte, con la sentenza n.17021/2002 ha statuito che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l'Amministrazione finanziaria al ricorso all'accertamento d'ufficio su cui non rileva in alcun modo l'attribuibilità al commercialista, denunciato davanti all'Autorità giudiziaria, di omissioni molteplici, anche di rilevanza penale.

IRPEF-TFR personale Alitalia-Tassazione-Aliquota-Determinazione-Criterio.

*Sent. n. 182 del 1/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Moroni-Rossi/Ag. Entrate Roma 3.*

Ogni elemento retributivo aggiuntivo di carattere continuativo (nella fattispecie le quote di 13.a,14.a mensilità ed indennità operativa) deve essere inserito nella base di calcolo ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposizione del TFR.

Rif. Giurisprudenziale. Cass. N14522/2004.

NOTA

E' conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa CTR.

Anche la Cassazione (n.6000/1999) ha statuito che le quote di indennità di volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento della indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità, concorrono a formare il reddito nella misura del solo 40%, con la conseguenza della loro tassabilità in relazione a tale percentuale.

Però, il lavoratore deve svolgere un servizio di volo effettivo, e non quando viene corrisposta come parte della retribuzione in sede di tredicesima e quattordicesima mensilità (Cass. n.12059/2004).

IRPEF-TFR ante L. n.297/1982-Tassazione-Aliquota-Determinazione-Criterio.

*Sent. n. 11 del 23/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Alberti-Ag. Entrate Roma 6/Ruffini.*

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, sono da computare la tredicesima mensilità e l'indennità operativa.

A tal riguardo, per mensilità della retribuzione annua si deve intendere non la somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso dell'anno, ma il risultato della divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della retribuzione annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette mensilità aggiuntive e dell'indennità operativa.

Riferimenti normativi: L. n. 297/1982;L. n. 482/1985.

**IRPEF- Residenza anagrafica all'estero-Centro interessi in Italia- Accertamento-Legittimità.**

**Sent. n. 29 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Panni/Ag.Entrate Roma 1.**

L'art.2,comma 2 del DPR n.917/1986 prevede che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Pertanto è legittimo l'accertamento per un contribuente che nonostante il trasferimento all'estero della residenza anagrafica abbia il centro principale dei suoi affari ed interessi in Italia.

Rif. Normativi:DPR n.917/1986,art.2,comma 2;art.43 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.8427/1990.

**Irpef-Contratti di locazione-Canoni non versati-Prova-Contribuente-Regola della rendita catastale-Applicabilità.**

**Sent. n. 235 del 18/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente  
Nicastro-Relatore De Sena-Ag.Entrate Velletri/Chialastri.**

Risulta dalla documentazione fornita dal contribuente che i contratti di locazione sono stati risolti, mediante la consegna dell'immobile dai locatari ai locatori, e, che i canoni di locazione nel periodo di validità del contratto non sono stati versati, tant'è vero che sono stati oggetto di decreto ingiuntivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Ne consegue che resta applicabile, nel periodo di mancato pagamento dei canoni, la regola generale della rendita catastale.

Rif. Normativi: DPR n. 917/1986, art. 23, come modificato dall'art. 8, comma 5, L. 431/1998.

Rif. Giurisprudenziali: Corte Cost. n. 318/2003; Cass. n. 362/2000.

NOTA

Giurisprudenza costante.

L'esistenza di un contratto di locazione consente solo di presumere che l'inquilino abbia corrisposto il canone al locatore: se quest'ultimo però dimostra di non aver incassato alcuna somma, la tassazione del reddito fondiario non potrà essere effettuata sul canone locativo pattuito, ma troverà applicazione il sistema della rendita catastale.

Così Cass. n. 6911/2003: In base all' art. 35 DPR n. 597/1973 (ora art. 35 del D.P.R. 917/1986), si presume che il reddito imponibile degli immobili locati sia quello risultante dal contratto di locazione, ma è consentito al contribuente fornire la prova che i canoni non sono stati in concreto percepiti e quindi non sono soggetti a tassazione. Simile interpretazione trova fondamento nell'art. 53 della Costituzione secondo cui il carico fiscale deve essere ragguagliato alla "capacità contributiva", cioè alla effettiva ricchezza a disposizione del contribuente e nello "statuto dei



diritti del contribuente" approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, in particolare laddove ha sancito il principio di buona fede che, impone alla Amministrazione di far riferimento il più possibile a dati di ricchezza reali.

IRPEF-Mancata attivazione di richiesta di chiarimenti al contribuente-E' facoltà dell'ufficio-Avviso di liquidazione ex art.36 bis DPR n.600/1973-Validità.

*Sent. n.92 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Bartolini/Ag.Entrate Roma 3.*

La mancata attivazione da parte dell'ufficio dell'invito al contribuente di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione o ad esibire ricevute dei versamenti o altri documenti costituisce una sua facoltà,per cui non esplica alcun effetto caducatorio sull'attività di liquidazione di cui all'art.36 bis del DPR n.600/1973.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973,art. 36bis.

Irpef-Cartella di pagamento non preceduta da invito-Violazione quinto comma dell'art.6 L.n.212/2000-Sussiste-Conseguenze-Nullità.

*Sent. n. 37 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Cicconetti-Ag.Entrate Roma 8/Fusillo.*

L'iscrizione a ruolo effettuata nel 2002 imponeva all'ufficio d'invitare preventivamente il contribuente ai sensi del quinto comma dell'art.6 della L. n.212/2000, che considera nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni contenute nello stesso comma.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.6,comma 5;dpr n.787/1980,art.9;dpr n.917/1986,art.15.

NOTA

Sono due sentenze che arrivano a conclusioni diverse.

Il tema di prelievi comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria, prima della iscrizione a ruolo, è venuto evolvendosi: evoluzione però che conferma come non si possa prescindere da tali comunicazioni, ai fini di una valida iscrizione a ruolo, come si va ad evidenziare.

Prima della L.n.212/2000 per la Suprema Corte (n.1916/2003)(la sentenza n.92 della XIV Sezione ne riflette l'orientamento) il previo invito al pagamento non doveva essere emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizione e procedura avessero titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni, nonché in via analogica, tutte le volte che il credito tributario avesse già titolo per l'insorgenza immediata ed incondizionata della debenza del tributo.

Il comma 5 della L.n.212/2000 citata nella sentenza n. 37 recita:

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

IRPEF-Accertamento induttivo basato sui conti correnti-  
Legittimità-Determinazione-Criterio-Non oltre differenza  
prezzo rivendita ed acquisto.

*Sent. n. 47 del 9/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di  
Popolo-Relatore Lunerti-Fiorini/Ag.Entrate Civitavecchia.*

L'applicazione dell'art.39 del DPR n.600/1973,collegata all'accertamento di rivendite di merci o prestazioni di servizi ulteriori rispetto a quelle contabilizzate,non può andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto,ovvero tra i corrispettivi ricavati ed i costi necessari alla loro produzione,atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni.

Tale principio deve ritenersi corroborato dall'abrogazione,disposta dall'art.5 del DPR n.695/1996,del sesto comma dell'art.75 del DPR n.917/1986,che ai fini del riconoscimento dei costi relativi alla produzione del reddito d'impresa ne imponeva il transito nella contabilità.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973,art.37,come introdotto dal DLgs n.358/1997 ed art.39;L. n.212/2000,art.7;DPR n.917/1986,art.75.

IRPEF-Imputazione automatica al socio del maggiore reddito  
societario-Notifica avviso d'accertamento-Necessità.

*Sent. n. 264 del 12/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di  
Latina - Sez. 39-Presidente Varrone-Relatore Coletta-  
Ag.Entrate Formia/Lauretti.*

Deve essere esclusa l'imputazione automatica della quota di reddito accertato a carico del socio in mancanza della notifica dell'avviso d'accertamento,sussistendo nel caso di specie un'evidente violazione del diritto di difesa.

IRPEF-Rimborso ritenute CONI-Termine-Art.38 DPR n.602/1973.

*Sent. n. 68 del 14/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente  
Tomei-Relatore Valentini-Monzoni/Ag.Entrate Roma 3.*

Il rimborso delle ritenute IRPEF eseguite dal sostituto d'imposta dal CONI, non equiparabile all'Amministrazione dello Stato, trova la sua disciplina nell'art.38 DPR n.602/73 e, quindi, l'istanza deve essere presentata nel termine di 18 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, elevato a 48 mesi dall'art.34, comma 6, della L. n.388/2000, applicabile ai rapporti i cui originari termini di decadenza di presentazione dell'istanza non siano spirati alla data di entrata in vigore della modifica.

Rif. Normativi: DPR n.602/73, artt. 37 e 38, DPR n.600/1973, art.29; L. n.388/2000, art.34, comma 6.

**IRPEF- Contributi per riscatto periodo di laurea-Deducibilità.**

**Sent. n. 94 del 19/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Condemi-Mocci/Ag. entrate Roma 2.**

I contributi previdenziali versati a titolo di riscatto degli anni di laurea computabili ai fini del raggiungimento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, non essendo rimborsabili, rimanendo acquisiti alla Gestione, per la funzione solidaristica che li connota al pari di ogni forma di contribuzione obbligatoria, rientrano nella disposizione di cui all'art.13, 1° comma, lett. a)n.1 del DLgs n.47/2000 aggiunto all'art.10, 1° comma, lett. e) del DPR n.917/1986, e, come tali, sono deducibili dall'IRPEF.

Rif. Normativi: DPR n.917/1986, art.10, 1° comma, lett. e); DLgs n.47/2000, art.13, 1° comma, lett. a).

**IRPEF-Amministratore condominio svolto in maniera saltuaria-Registro cronologico-Non necessario-Irrogazione sanzioni-Illegittimità.**

**Sent. n.216 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Incitti/Ag.Entrate Roma 4.**

L'art.19 del DPR n.600/1973 dispone che le persone fisiche che esercitano arti e professioni devono annotare cronologicamente

in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'attività.

Nella specie, il contribuente, esercitando in via non continuativa e non prevalente l'attività di amministratore di condominio non è tenuto all'istituzione del registro cronologico, ma soltanto a quella dei registri IVA per l'annotazione delle fatture emesse e degli acquisti riferiti all'attività, che ben possono sostituire il registro stesso in considerazione della limitata attività esercitata.

Rif. Normativi: DPR n. 600/1973, art. 19.

Prassi: C.M. n. 77/1992.

#### NOTA

L'amministratore di condomini non è considerato esercente una professione, e quindi non è soggetto né all'IVA, né all'obbligo di tenere i registri contabili, solo se non esercita un'altra attività professionale e se amministra un determinato condominio senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, D.P.R. n. 917/1986, che ha modificato l'art. 49 del D.P.R. n. 597/1973, cui rinviava l'art. 5, D.P.R. n. 633/1972).

Di conseguenza, quando un amministratore gestisce abitualmente più condomini con retribuzione periodica prestabilita e/o con impiego di mezzi organizzati (per esempio, una stanza apposita e ben attrezzata con fax, computer, una linea telefonica, ecc.) è sempre obbligato alla tenuta dei registri contabili (Cass. n. 5056/1999, 6308/1998).

IRPEF-SNC-Recesso del socio-Riconoscimento-Sentenza Tribunale-  
Non sufficiente-Formalizzazione della modificazione nel  
registro delle imprese e trasmissione agli uffici finanziari-  
Necessità.

Sent. n. 86 del 2/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente  
Castiglione Morelli-Relatore Savignano - Ag. Entrate  
Rieti/Ranucci.

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, l'amministratore di società in nome collettivo deve provvedere tempestivamente all'iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 cod. civ.) della modificazione dell'atto costitutivo, rappresentata dal recesso del socio dalla società, e comunicare il recesso all'amministrazione finanziaria.

Non è opponibile, quindi, la semplice sentenza del Tribunale ai fini dell'applicazione dell'IRPEF sul suo reddito di partecipazione.

Rif. Normativi. Artt. N.2295,2300 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.2812/2002.

NOTA

Sulla traccia della sentenza n.2812/2002 della Cassazione: In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l'amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 cod. civ.) della modificazione dell'atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest'ultimo non comunichi il recesso all'amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre - ai fini dell'applicazione dell'IRPEF sul suo reddito di partecipazione - il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituirsi all'amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, "medio tempore", dell'onere di comunicare all'amministrazione l'intervenuto recesso.

IRPEF-Reddito d'impresa-Cessione d'azienda già gestita da società di fatto-Cessione quote sociali-Plusvalenza-Non si genera.

Sent. n.90 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Viele/Ag.Entrate Roma 5.

Dovendosi operare una netta distinzione tra il concetto di società e quello di azienda, in presenza di una cessione di azienda, già gestita da una società di fatto, ad una società di capitali, è da escludere che la successiva cessione delle quote sociali possa produrre plusvalore tassabile.

Rif. Normativi: artt. 2247, 2555 c.c.; DPR n.917/1986, artt. 5, 81, 82 comma 5.

IRPEF-Maggior reddito-Prove ufficio con schede anagrafe tributaria-Non valide.

Sent. n.103 del 9/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio-Relatore Saccà-Ag.Entrate Roma 6/Gruppo Eldaco Cons. informatica.

Non sono valide delle semplici schede allegate dall'ufficio portanti la dicitura "collegamento anagrafe tributaria", da cui non si evince una procedura ed una validità di prova condivisibile che possa essere presa come riferimento per attribuire al contribuente un maggiore reddito.

Andavano, invece, allegate le rispettive dichiarazioni comprovanti il maggior reddito.

IRPEF-Cessione azienda-Plusvalenza-Differenza tra prezzo di cessione e di acquisto-Cessione all'interno della famiglia-Plusvalenza realizzata-Inesistenza-Tassazione-Esclusione.

Sent. n.83 del 9/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardi-Relatore Masi-Spila/Ag.Entrate Tivoli.

Per la plusvalenza realizzata nell'ambito della cessione di un'impresa si deve esaminare la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo d'acquisto.

Non c'è realizzo di plusvalenza d'avviamento per cessione a titolo oneroso, perché impensabile, la cessione da suocera e nuora, per cui è da escludere la tassazione.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,art.54 come modificato dall'art.3,comma25,L. n.662/1996.

Prassi:Dir.Gen. II.DD. nota n.9/1437 del 1/7/1978.

NOTA

L'intento speculativo costituisce una condizione per la tassabilità della plusvalenza.

La cassazione a Sezioni unite n.2871/1985 ha richiamato alcuni principi a proposito

l'aumento del valore di scambio deve essere concretamente accertato sia pure per mezzo di presunzioni, con esauriente esame di ogni modalità e circostanza inerente alle relative operazioni;

verificare che queste modalità siano incompatibili con la sussistenza in quel momento di un intento speculativo.

Sulla base di questi principi ha ritenuto che non esistesse intento speculativo e quindi plusvalenza per un pacchetto azionario appartenente allo stesso gruppo familiare realizzato con variazioni in aumento delle stesse tra l'acquisto mortis causa e la vendita.

Nella specie,si è ritenuto impensabile la realizzazione di plusvalenza d'avviamento per la cessione a titolo oneroso dell'impresa tra suocera e nuora.

**IRPEF-Dilazione di pagamento-Interessi passivi-Deduzione-  
Esclusione.**

**Sent. n.96 del 11/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente  
Tersigni-Relatore Belloni-Bramani/Ag.Entrate Roma 4 .**

Gl'interessi passivi sulla dilazione di pagamento non sono deducibili,in quanto estranei alla previsione di cui all'art.10 del DPR n.597/1973.

Rif. Normativi: DPR n.597/1973,art.10.

Prassi:CM n.75 del 25/6/1997.



IRPEF-CSSN-Soggetto straniero residente in Italia che non si è mai servito del servizio sanitario-Iscrizione-Legittimità.

Sent. n.111 del 22/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-Relatore Tozzi-Davidsen/Ag.Entrate Roma 5.

L'art.14 della L. n.413/1991 stabilisce che, a decorrere dal 1992, il contributo SSN è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla L.n.41/1986.

L'art.2 del DM n.217/2003 prevede espressamente l'obbligatorietà del pagamento anche da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia, indipendentemente dal non avere usufruito, come ha dimostrato la ricorrente, del servizio sanitario nazionale.

Rif. Normativi:L. n.413/1991, art.14; L. n.41/1986; DM n.217/2003, art.2.

IRPEF-TFR per esodo-Beneficio riduzione a metà dell'aliquota-Spetta senza differenza di sesso in età superiore a 50 anni.

Sent. n.171 del 15/12/2007-CTP di Latina - Sez. 3-Presidente Gatti-Relatore Paporozzi-Ciafardoni/Ag.Entrate Latina.

L'applicazione del principio, contenuto nella sentenza (causa n.207/2004) pronunciata dalla Corte di Giustizia, che vieta le discriminazioni fondate sulla differenza di sesso, si applica anche al beneficio della riduzione a metà dell'aliquota del TFR, come per le donne, ugualmente agli esodati uomini di età superiore ai 50 anni e non 55.

Rif. Normativi:Dir.n.76/207/CEE; DPR n.917/1986, art.19 (ex art.17) ora abrogato dall'art.26 e 23 del DL n.223/2006, convertito nella L. n.248/2006.

Rif. Giurisprudenziali:Corte di Giustizia Ce causa C-207/2004; Cass. N.17564/2002.

Commento

Non si conoscono precedenti a questa sentenza.

L'art. 19, comma 4-bis, del DPR n.917/1986, introdotto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), del Dlgs 2 settembre 1997, n. 314, e ora

abrogato per effetto delle disposizioni contenute nell'art.36, comma 23, del recente D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età' di cinquanta anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del comma 1 dell'art.17".

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, ha dichiarato questa norma non conforme al diritto comunitario.

Al fine di eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale vigente con la normativa comunitaria, evidenziati con la sentenza n.C-207/04 sopra citata il legislatore, con D.L. n. 223/2006, ha ritenuto opportuno abrogare il comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR, facendo salvi però i diritti di coloro che avevano già contrattato un piano incentivato di esodo.

I giudici della terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n.171, pubblicata il 15/11/2007, hanno statuito, invece, che il beneficio della riduzione dell'aliquota da applicare al Trattamento di fine rapporto doveva essere applicato, comunque, nella stessa misura per uomini e donne.

Ciò sulla base dell'esame sotto il duplice aspetto delle indicazioni di diritto fornite dalla Corte europea al giudice nazionale di merito e dalle conseguenze della pronuncia n.17564/2002, confermata dalla n.10939/2005, della Cassazione.

Si deve ricordare che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 170/1984, n. 113/1985, n.389/1989 ha precisato e chiarito che le sentenze interpretative della

Corte di giustizia della Comunità europea, quando si pronunciano su questioni di carattere pregiudiziale, costituiscono fonte di diritto, assumendo un significato cogente *erga omnes*, in forza del principio di "prevalenza" ed efficacia diretta del diritto comunitario sulle leggi nazionali, senza bisogno di attendere la rimozione da parte del legislatore o della Corte costituzionale.

Con la conseguenza che le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto a quelle nazionali, anche se di rango legislativo, con esse confliggenti, producendo un effetto di "disapplicazione della norma incompatibile".

Ne consegue, osserva il Collegio, che non ci sono dubbi sulla prevalenza del diritto comunitario su quello interno, riconoscendo, se esistono le condizioni-"come è indiscutibile nel caso *de quo*, un effetto *self-executing* alla Direttiva e nella fattispecie a quella riguardante la parità di trattamento in materia di lavoro".

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.112/E del 13/10/2006 ha espresso, invece, l'avviso che le eventuali istanze di parziale rimborso dell'imposta pagata non potevano trovare accoglimento.

Ciò in quanto la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio, ma non quello di estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne. Addirittura secondo l'ufficio l'adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell'applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l'accesso al beneficio.

I giudici della provinciale non hanno ritenuto apprezzabile l'interpretazione fatta sulla questione

dall'agenzia delle entrate con la risoluzione citata, "la quale, nel momento in cui ritiene di conservare gli effetti di una disciplina abrogata non da risposta alle questioni di allineamento applicativo della normativa interna con la legislazione e la giurisprudenza comunitarie".

Sulla base di queste argomentazioni accoglievano il ricorso sulla richiesta di rimborso pari alla metà delle ritenute operate nel 2004 sulla somma erogata a titolo d'incentivo all'esodo da parte del datore di lavoro.